



COMUNE DI VILLA GUARDIA

Provincia di Como

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE
LEGGERE, SEMIRIGIDE AMOVIBILI,
DEHORS, CHIOSCHI E GAZEBI
SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

Articolo 1	
<i>Finalità</i>	3
Articolo 2	
<i>Oggetto e definizioni</i>	3
Articolo 3	
<i>Elementi e tipologie di dehors</i>	3
Articolo 4	
<i>Installazione dei dehors</i>	4
Articolo 5	
<i>Criteri e prescrizioni di carattere generale per l'installazione</i>	5
Articolo 6	
<i>Caratteristiche generali dei dehors</i>	7
Articolo 7	
<i>Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione per l'installazione di dehors</i>	8
Articolo 8	
<i>Contenuto dell'atto di autorizzazione per l'installazione di dehors</i>	10
Articolo 9	
<i>Proroga e rinnovo dell'autorizzazione</i>	10
Articolo 10	
<i>Obblighi del Titolare dell'autorizzazione</i>	11
Articolo 11	
<i>Manutenzione delle strutture e dell'area occupata in autorizzazione</i>	12
Articolo 12	
<i>Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'installazione di dehors</i>	12
Articolo 13	
<i>Danni arrecati al suolo pubblico o alle proprietà private</i>	14
Articolo 14	
<i>Canone Unico Patrimoniale</i>	14
Articolo 15	
<i>Sanzioni</i>	14
Articolo 16	
<i>Garanzie previste per la concessione per occupazione di suolo pubblico</i>	15
Articolo 17	
<i>Entrata in vigore e abrogazione di norme</i>	16

Articolo 1

Finalità

Il Comune di Villa Guardia riconosce la funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione del centro urbano, anche attraverso l'utilizzo del suolo pubblico o privato per la realizzazione di strutture permanenti e/o temporanee strettamente connesse a pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nell'ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico urbano.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono finalizzate, altresì, ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività dei servizi, di somministrazione di alimenti e bevande e di svago, accogliendo la definizione di modalità di convivenza degli interessi pubblici e privati e di tutela dell'ambiente e del decoro urbano. Inoltre, particolare attenzione verrà riservata alle verifiche da parte della Polizia Locale affinché la presenza di tavolini sugli spazi pubblici o di uso pubblico non intralci il passaggio, creando barriere architettoniche.

Articolo 2

Oggetto e definizioni

Il presente Regolamento disciplina l'autorizzazione alla posa di strutture leggere, semirigide amovibili, *dehors*, gazebo e chioschi, annessi a pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, su suolo pubblico o di interesse pubblico e su aree private.

Il presente Regolamento disciplina altresì l'autorizzazione alla collocazione di strutture leggere temporanee e amovibili sulle aree di cui al precedente comma 1.

Per *dehors*, chiosco, gazebo o strutture similari (di seguito definiti univocamente "*dehors*") si intende l'insieme degli elementi fissi e/o mobili collocati in modo funzionale, armonico e decoroso sugli spazi di cui al comma 1, che costituiscono area o superficie per il ristoro all'aperto, annessi a un locale di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande.

Per ***dehors stagionale*** si intende una struttura diretta a soddisfare obiettive esigenze temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 180 (*centoottanta*) giorni (comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto), previa comunicazione di avvio dei lavori di installazione all'amministrazione comunale.

Per ***dehors permanente*** su suolo pubblico o privato si intende la struttura installata per un periodo complessivo non inferiore a 181 (*cento ottantuno*) giorni e non superiore a 5 (*cinque*) anni a far data dal giorno del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 3

Elementi e tipologie di dehors

Gli elementi costitutivi dei *dehors* sono classificati nei termini di seguito elencati:

- a) struttura rigida/semirigida, cieca o trasparente, aperta semiaperta o chiusa, tensostruttura, copertura ad unica falda, gazebo e ogni altra tipologia e manufatto

necessario alla delimitazione di superficie e volume oggetto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico;

- b) strutture accessorie (pavimentazioni e pedane, elementi di delimitazione, cestini, stufe/funghi scaldanti, elementi di arredo);
- c) arredi di base (tavoli e arredi idonei alla seduta);
- d) strutture complementari di copertura e/o riparo (ombrelloni/parasole, tende parasole);
- e) elementi e attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande e consumo sul posto installati nel rispetto e con i limiti imposti dalla vigente normativa igienico- sanitaria.

Articolo 4

Installazione dei dehors

Per i **dehors posizionati su suolo pubblico** è consentita la dimensione massima di 60 m², con divieto di causare intralcio o pericolo al passaggio veicolare e/o pedonale nemmeno con l'eventuale posizionamento degli elementi di arredo. La sussistenza delle condizioni di viabilità e circolazione pedonale deve essere verificata e accertata dal competente settore del Corpo di Polizia Municipale. È facoltà del Comune vietare l'utilizzo di banchi, attrezzature e materiali che siano in contrasto con il contesto limitrofo e con le caratteristiche peculiari dei luoghi oggetto della richiesta di autorizzazione.

Per i **dehors posizionati su suolo privato** è consentita la dimensione massima pari al 100% della superficie netta interna del pubblico esercizio, esclusi i locali di servizio, wc e depositi.

Qualora il contesto non consenta il posizionamento degli elementi in aderenza al filo del fabbricato dei locali di esercizio, l'occupazione può essere richiesta in spazi limitrofi quali aree antistanti a pubblici esercizi confinanti (previa stipula di scrittura privata tra gli esercenti) e/o aree che, descritte in una relazione tecnica-analitica approfondita, si ritengano presumibilmente idonee. Il rilascio del titolo di concessione è subordinato all'assenso scritto di tutti i soggetti, a vario titolo, interessati (quali i titolari degli esercizi contigui, l'amministrazione dello stabile, ecc.).

I **dehors su suolo pubblico o su suolo privato con servitù pubblica**, di cui all'articolo 825 del codice civile, sia permanenti che temporanei sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione (*primari e secondari*) per la destinazione commerciale, sulla base della superficie lorda in ampliamento e alle tariffe in vigore al momento della presentazione della domanda e al pagamento di un canone concessorio annuo cd "*Canone Unico Patrimoniale*", stabilito dai Titoli II e III del "*Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione*", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 23 febbraio 2021, sue successive modifiche e integrazioni.

I **dehors su suolo privato e pubblico** sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione (*primari e secondari*) per la destinazione commerciale, sulla base della superficie lorda in ampliamento e alle tariffe in vigore al momento della presentazione della domanda e al pagamento del canone concessorio annuo suindicato "*Canone Unico Patrimoniale*", per la sola porzione di area pubblica occupata.

Articolo 5

Criteri e prescrizioni di carattere generale per l'installazione

I *dehors* devono essere installati e allestiti garantendo contiguità con il pubblico esercizio che ne fa richiesta. Non è consentito installare dehors, o parti di essi, quando tra l'ingresso del pubblico esercizio e il *dehors* passano strade a traffico veicolare intenso.

Qualora il fronte dell'esercizio commerciale non consente la realizzazione di un *dehors* di adeguate dimensioni e l'occupazione viene richiesta in spazi limitrofi, va fatto riferimento a quanto previsto nel comma 3 del precedente articolo 4.

L'assenso di cui al comma 3 del precedente art. 4 è inoltre necessario nel caso in cui si intenda fissare, sulla facciata di un fabbricato, elementi complementari di copertura e riparo del *dehors* di cui al precedente articolo 3 comma 1 lett. "d".

La realizzazione dei *dehors* deve rispondere ai seguenti criteri:

- a) adottare tipologie di manufatti di copertura ed elementi di arredo (fioriere, tavoli, sedute, ecc.) che minimizzino il loro impatto, che siano compatibili con il contesto urbano e coerenti ai caratteri edilizi/architettonici degli edifici circostanti. Sono da privilegiare le strutture linee e/o metalliche di colore e tonalità uniformi e coerenti al contesto architettonico e all'arredo urbano pubblico. Ogni materiale costituente il *dehors* deve essere ignifugo in ossequio ai requisiti dettati dalla normativa europea UNI EN 1350-1;
- b) non interferire e/o ostacolare, in alcun modo, la libera circolazione veicolare e pedonale garantendo:
- c) adeguata e ininterrotta accessibilità al transito dei servizi di sicurezza e di emergenza oltre che ai mezzi di carico - scarico merci, con fasce di percorrenza carrabile non inferiori a 3,50 mt;
- d) continua e ininterrotta libera circolazione pedonale che, identificata quale "utenza debole della strada", non deve in alcun modo intraprendere percorsi tortuosi che pregiudichino la sua sicurezza;
- e) evitare l'occultamento totale o parziale della segnaletica stradale, della toponomastica, delle targhe e/o lapidi commemorative, delle tabelle d'informazione turistica, degli idranti al servizio dei Vigili del Fuoco e di pozzetti e/o tombini d'ispezione;
- f) non ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni stradali di cui all'art. 18 comma 2 del nuovo codice della strada;
- g) non interferire con le fermate di mezzi pubblici, con le piste ciclabili e con i percorsi ciclopedonali;
- h) rispettare la distanza minima di mt 1,00 dai passi carrai regolarmente autorizzati;
- i) i dehors ricadenti all'interno dell'ambito del centro storico zona "NAF" devono rispettare la larghezza minima di mt 1,50 per la circolazione dei pedoni in continuità di percorso. È consentito derogare tale limite nel caso in cui la superficie dei dehors sia in area pedonale e si estenda fino al limite di un marciapiede esistente che abbia una larghezza inferiore a mt 1,50, purché venga lasciato lo spazio pedonale riservato al marciapiede. In caso di dimostrata e motivata impossibilità tecnica/progettuale, imposta dal contesto circostante, che non consente la larghezza minima di 1,50 mt per il transito pedonale, è consentito derogare fino alla larghezza di mt. 1,20. La

dimostrazione di tale impossibilità deve essere supportata da un rilievo accurato dei luoghi e dalla progettualità del *dehors*, predisposta dal richiedente e che costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione da allegare all'istanza di concessione all'occupazione di suolo pubblico;

- j) le strutture di cui al presente regolamento (*siano esse già esistenti in sito che di nuova realizzazione/istallazione*) sono ammesse in deroga alle distanze dalle strade pubbliche di cui alla vigente normativa (*DPR 495/1992 e ss.mm.ii.*), nonché di quanto previsto nel vigente PGT, nei suoi strumenti attuativi e nelle restanti norme di settore alle quali si rimanda integralmente, fatta salva l'osservanza delle distanze legali di cui all'articolo 873 del Codice Civile. La deroga è concessa previa richiesta esplicita corredata da idonea dimostrazione grafica;
- k) l'illuminazione dei *dehors* deve essere costituita rigorosamente da lampade ad alto risparmio energetico e comunque predisposta in modo tale da contenere l'inquinamento luminoso e da non provocare fenomeni di abbagliamento a conducenti di veicoli e pedoni in transito, oltre a non estendersi con il raggio luminoso oltre il perimetro della superficie di occupazione;
- l) la superficie di occupazione dei *dehors*, ad eccezione delle realizzazioni su spazi privati antistanti il luogo pubblico, è consentita fino al limite del 100% della superficie netta interna del locale annesso, esclusi i locali di servizio, wc e depositi. In ogni caso detta superficie non può superare la misura massima di m² 60,00;
- m) le strutture di gazebi, *dehors* e chioschi devono rispettare l'altezza netta interna pari al minimo di 2,40 mt fino al massimo di 3,00 mt, misurata dal piano di calpestio della superficie di occupazione fino all'intradosso della struttura stessa. L'altezza netta interna è derogabile fino ad un massimo di 4,50 mt, per comprovate esigenze e/o morfologia dei luoghi, a cura della competente Area Edilizia Privata e Territorio;
- n) di norma il percorso pedonale deve essere assicurato in aderenza ai fabbricati, tuttavia sono ammesse soluzioni differenti nei casi in cui il traffico pedonale possa comunque avvenire lungo percorsi sicuri, adiacenti e alternativi, da valutare in sede di esame dell'istanza;
- o) devono essere realizzati in conformità alle normative sulle barriere architettoniche e accessibili ai soggetti diversamente abili;
- p) non devono sovrapporsi ai materiali lapidei e/o alle pavimentazioni pregiate del suolo pubblico; non è generalmente ammesso l'uso di pedane se non nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello significativo, eliminare barriere architettoniche o risolvere comprovate differenti problematiche (es. acque meteoriche ecc.);
- q) ogni elemento che costituisce le strutture di gazebi, *dehors* o chioschi non può essere fissato al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo con sistemi di ancoraggio tipo zavorra. Previa dichiarazione tecnica che attesti l'assenza di soluzioni alternative atte a garantire la stabilità e la sicurezza della struttura, sono consentiti sistemi imbullonati solo su pavimentazioni non considerate di pregio;
- r) in presenza di vincoli di tutela previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. (codice dei beni culturali e del paesaggio), il rilascio della concessione è subordinato al preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (ordinaria o semplificata), anche qualora i *dehors* vengano installati nell'ambito e/o in prossimità di un bene vincolato;
- s) per avviare l'attività di somministrazione all'interno dei *dehors*, il titolare deve presentare al Servizio Suap la relativa SCIA per l'ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande;

- t) Non è ammessa la realizzazione di *dehors*, o parti di essi:
- su sede stradale soggetta a divieto di fermata o di sosta, fatte salve le zone a traffico limitato e le aree pedonali urbane, senza che ciò inibisca il transito ai mezzi autorizzati e d'emergenza, oltre che ai pedoni;
 - su aree interessate da divieti di sosta permanente o dalle fermate di mezzi pubblici di trasporto;
 - su aree attrezzate a verde pubblico, se non in spazi di sosta e ricreazione adeguatamente pavimentati e specificamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

I *dehors* già esistenti potranno permanere in sito purché rispettino i requisiti e le disposizioni stabilite nel presente regolamento e sia regolarizzati nel rispetto di quanto previsto dal medesimo regolamento mediante la presentazione di istanza all'ufficio competente ed il pagamento di una sanzione in misura forfettaria di euro mille.

Articolo 6

Caratteristiche generali dei dehors

Su tutto il territorio comunale i dehors devono essere realizzati in modo da minimizzare il loro impatto ed armonizzarsi con l'ambiente circostante. L'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo è condizione essenziale per il rilascio della concessione all'occupazione del suolo pubblico per i *dehors* e/o strutture similari.

Le strutture e i manufatti dei *dehors* devono essere strutturati, dimensionati e realizzati per resistere alle azioni degli agenti atmosferici, al fine di garantire l'incolumità pubblica e privata.

Tutti gli elementi e le eventuali strutture costituenti i dehors devono essere smontabili e facilmente amovibili. Qualora per garantirne la sicurezza e la stabilità sia necessario il fissaggio di elementi al suolo o sulle facciate, questi dovranno essere di ridotte dimensioni, lieve impatto visivo e limitati allo stretto necessario. I sistemi di fissaggio descritti devono essere appositamente autorizzati.

Tutte le strutture devono essere sottoposte a manutenzione periodica, eseguita a cura, spese e responsabilità del titolare della concessione. Qualora, a causa di incuria e assenza di manutenzione, vengano meno le caratteristiche atte a garantirne il decoro e la sicurezza degli spazi, l'ufficio tecnico comunale competente ordina il ripristino completo delle condizioni di cui alla concessione per occupazione suolo pubblico rilasciata. La responsabilità civile e penale per danni a cose e persone all'interno o all'esterno della struttura e direttamente collegati al presidio, resta a carico del titolare della concessione per occupazione di suolo pubblico.

Qualsivoglia elemento di arredo, oggetto decorativo, allestimento interno o pertinenziale deve, comunque, essere collocato all'interno del perimetro dell'area concessa.

È assolutamente vietata qualsiasi forma di pubblicità su gazebi, dehors e chioschi oltre che sugli elementi pertinenziali, fatta eccezione per l'insegna dell'esercizio pubblico collegato e per il logo identificativo del locale di esercizio, che può essere riportato sugli elementi di arredo.

All'interno delle strutture, se di tipologia chiusa, devono essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e benessere ambientale nel periodo estivo e invernale. A tale scopo è consentita l'installazione di impianti di climatizzazione omologati, efficienti e a basso consumo energetico, conformi e completi di regolare documentazione tecnica di conformità ai sensi della normativa vigente. L'installazione di detti impianti è limitata al periodo di esercizio dell'attività e, in caso di cessazione, la struttura deve essere rimossa e l'area restituita alle condizioni originarie, a cura e spese del concessionario.

Per tutte le tipologie di *dehors* sono ammessi impianti riscaldanti amovibili certificati secondo la normativa vigente con omologazione che attesti la conformità del prodotto, collocabili in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti, ed esclusivamente in spazi areati con ventilazione naturale.

Gli elementi riscaldanti, di qualsiasi tipo, devono possedere le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla normativa vigente e devono essere armonizzati con l'arredo nel suo insieme, oltre a non contrastare con l'ambiente circostante. Per tutte le tipologie di *dehors* sono ammessi corpi illuminanti integrativi, ad alto risparmio energetico, da inserire armonicamente nelle strutture stesse, a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non provochi fenomeni di abbagliamento, oltre a non estendersi con il raggio luminoso oltre il perimetro della superficie di occupazione. L'impianto elettrico deve essere realizzato e certificato da tecnico abilitato, in conformità con la vigente normativa. Eventuali punti luce posizionati sulla parete esterna devono essere realizzati con apparecchi di tipo stagno, anch'essi ad alto risparmio energetico e in armonia con le eventuali luci esistenti sulla facciata dell'immobile.

Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di *dehors* devono essere di tipo ignifugo, secondo la normativa vigente.

È consigliabile l'installazione di videocamere di sorveglianza dell'area oggetto di concessione, estese all'immediato contesto circostante, a tutela delle strutture e degli accessori relativi all'attività commerciale esposti a potenziali atti vandalici o furti, ... Se installate, le videocamere di sorveglianza devono essere certificate e conformi alla normativa vigente in materia, compresa quella sulla privacy.

Articolo 7

Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione per l'installazione di dehors

Il titolare di un pubblico esercizio che intenda installare un *dehors* e/o struttura simile deve richiedere ed ottenere dal SUAP il provvedimento unico autorizzativo ex D.P.R. 160/2010 secondo il modello regionale approvato, completo di tutta la documentazione necessaria anche ai fini edilizi. Se ricadente in zona vincolata ai sensi del Codice dei Beni Culturali, autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata nei casi previsti dal D. Lgs. 42/2004 e dal D.P.R. 31/2017;

Nella domanda deve essere riportata:

- l'ubicazione dell'esercizio per il quale è richiesto il *dehors*;
- il periodo e la durata della concessione per l'occupazione del suolo pubblico;

- l'attestazione di possesso di titolo o atto equipollente all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.
- la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- il rilievo plano-altimetrico dell'area pubblica o privata oggetto di occupazione;
- la planimetria dell'area pubblica o privata, quotata e redatta in scala 1:200/1:500 estesa al contesto, che evidenzia ogni elemento/arredo urbano (compresi i dissuasori), la segnaletica stradale orizzontale e verticale i sistemi di controllo del traffico (semafori, segnalazioni luminose di pericolo, ...), marciapiedi, percorsi e sentieri ciclo-pedonali, oltre a ogni elemento di criticità presente nel raggio di mt 50,00 (impianti semafori, marciapiedi, passi carrabili, ecc.);
- una planimetria in scala 1:100 con l'indicazione della superficie totale (espressa in metri quadrati) relativa sia all'occupazione di suolo pubblico sia al locale interno sede dell'attività, con la disposizione degli elementi nello spazio da occuparsi;
- una relazione tecnica e analitica recante la descrizione dettagliata di tutti gli elementi e le strutture (arredi base, strutture accessorie e strutture complementari di copertura) con le quali s'intende occupare il suolo pubblico, allegando anche una o più fotografie del contesto ambientale, dello stato di fatto dell'area e dell'esercizio commerciale, oltre a cataloghi illustrativi a colori dei singoli componenti del *dehors*, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, evidenziando il rapporto massimo previsto fra la superficie interna del locale e quella oggetto di concessione all'occupazione di suolo pubblico;
- le certificazioni delle classi di reazione al fuoco, di tutti gli elementi e le strutture, in ossequio ai requisiti dettati dalla normativa europea UNI EN 1350-1.

In caso di installazione di impianti elettrici, di raffrescamento e di riscaldamento devono essere presentate:

- la dichiarazione di conformità degli impianti redatta ai sensi della normativa vigente, da tecnico abilitato (installatore);
- l'atto di certificazione dei materiali (tessuti, ecc.) costituenti gli arredi e le attrezzature delle strutture chiuse, in tutto o in parte, ai sensi della norma europea UNI EN 1350-1;
- il nulla osta del proprietario, dell'amministratore dell'immobile o dei soggetti a vario titolo interessati ove richiesto nei casi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, del presente regolamento.

Lo sportello SUAP, presso il quale il titolare inoltra la richiesta, sottopone successivamente l'istanza alla valutazione tecnica dell'ufficio tecnico comunale a vario titolo competente ed acquisisce gli atti di assenso/sospensione per integrazione o eventuale dissenso nonché quelli delle altre Amministrazioni o e/o Enti a vario titolo coinvolti, ivi compresi quelli preposti alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o tutela della salute e della pubblica incolumità, anche mediante indizione di apposita conferenza di servizi.

Costituisce causa ostativa all'istanza, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario.

Accertato il rispetto del presente regolamento e delle diverse disposizioni vigenti in materia, l'Amministrazione rilascia apposita autorizzazione.

Articolo 8

Contenuto dell'atto di autorizzazione per l'installazione di dehors

Nell'atto di autorizzazione devono sempre essere indicati:

- la data di inizio e di scadenza;
- le dimensioni dello spazio occupato e autorizzato;
- le condizioni e/o prescrizioni alle quali il Comune subordina l'autorizzazione;
- l'avvenuto pagamento degli oneri di autorizzazione prima del ritiro dell'autorizzazione nel caso di occupazione di suolo pubblico o di suolo privato.

L'autorizzazione può sussistere a condizione che:

- siano fatti salvi i diritti dei terzi;
- il concessionario assuma l'impegno, tramite autocertificazione, a riparare tutti i danni eventualmente arrecati alla Pubblica Amministrazione, nel caso di occupazione di suolo pubblico.

Le autorizzazioni sono strettamente personali, non cedibili, salvo quanto al capoverso successivo e valide solo per il richiedente/avente titolo delle stesse.

In caso di trasferimento o di subentro nella titolarità o nella gestione dell'attività, si applicano le disposizioni vigenti in materia e il nuovo concessionario è tenuto a comunicare al servizio SUAP la variazione di titolarità dell'esercizio.

Alla scadenza dell'autorizzazione le strutture eventualmente poste su una platea di sostegno devono essere interamente e totalmente rimosse (salvo nell'ipotesi in cui venga richiesto il rinnovo dell'autorizzazione). Il concessionario deve eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori necessari per il ripristino completo dell'area nei termini e secondo le modalità stabilite dagli uffici competenti.

Articolo 9

Proroga e rinnovo dell'autorizzazione

Il titolare di **dehors stagionali**, di cui al precedente art. 2, è tenuto a procedere alla rimozione del manufatto prima di presentare eventuale nuova istanza di concessione per occupazione stagionale. La nuova concessione stagionale non può essere presentata prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dall'avvenuta rimozione completa della struttura.

Nell'ipotesi in cui il titolare voglia trasformare l'autorizzazione da occupazione stagionale a occupazione permanente la struttura non dovrà essere rimossa, ma, entro 30 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione temporanea, il titolare medesimo dovrà inoltrare apposita domanda di autorizzazione ai sensi del precedente art. 7.

Per i **dehors permanenti** su suolo pubblico o privato, il titolare, in assenza di variazione delle condizioni del rilascio dell'originario titolo di autorizzazione, 30 giorni prima della scadenza della

concessione stessa, ha facoltà di presentare all'ufficio comunale competente istanza di proroga, allegando:

- una dichiarazione sostitutiva di certificazione o autocertificazione, nella quale deve essere attestata la totale conformità del *dehors* rispetto a quello autorizzato in precedenza, oltre all'avvenuto pagamento del canone di autorizzazione e dei tributi comunali, a vario titolo dovuti per l'anno precedente;
- uno o più rilievi fotografici del contesto ambientale e dello stato di fatto dell'area e del *dehors*;
- il nulla osta del proprietario, dell'amministratore dell'immobile o dei soggetti a vario titolo interessati, ove richiesto, in applicazione dell'articolo 4, comma 4, del presente regolamento.

Per i **dehors permanenti** realizzati su suolo pubblico, il mancato pagamento della tassa annua di concessione di uso, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della successiva annualità, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione in essere e di diniego nel caso di richiesta di rinnovo.

Nel caso in cui l'istanza di rinnovo fosse negata, le strutture, i beni strumentali e i materiali dovranno essere interamente rimossi e l'area dovrà essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie, a cura e spesa del titolare dell'esercizio, entro il termine di giorni 45 dal diniego.

All'atto del rinnovo dell'autorizzazione i **dehors permanenti** su suolo pubblico o privato sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione (*primari e secondari*) per la destinazione commerciale, sulla base della superficie lorda in ampliamento e alle tariffe in vigore al momento della presentazione della domanda e al pagamento del canone concessorio annuo suindicato "*Canone Unico Patrimoniale*".

Articolo 10

Obblighi del Titolare dell'autorizzazione

Il Titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo inflessibile di:

- limitare strettamente allo spazio concesso l'area di occupazione e gli accessori/manufatti annessi;
- non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo che non sia intervenuta apposita proroga prima della scadenza della stessa, ed eseguire i lavori necessari per il ripristino dell'area;
- provvedere periodicamente alla manutenzione delle strutture, dei manufatti, degli impianti e dell'intera area così come allestita e arredata come previsto dal precedente art. 6 comma 4 del presente regolamento;
- evitare sempre e comunque pericolo, intralcio, ostacolo o danno al transito dei veicoli e/o pedoni;
- versare regolarmente entro la data di scadenza, in canone concessorio nella misura dovuta, con le modalità definite dalla convenzione quale elemento sostanziale ed integrante la concessione;

- conservare presso l'esercizio di somministrazione il titolo di concessione per occupazione del suolo pubblico, originale o in copia, ed esibirlo su richiesta da parte di un pubblico ufficiale e/o addetti comunali a ciò preposti.

Articolo 11

Manutenzione delle strutture e dell'area occupata in autorizzazione

Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei *dehors* e strutture similari nonché lo spazio pubblico concesso devono essere mantenuti sempre in perfetto ordine, pulizia, condizioni igienico-sanitarie, sicurezza e decoro urbano attrezzando le strutture di idonei raccoglitori porta-rifiuti.

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a mantenere i manufatti regolarmente in perfetta efficienza tecnico-funzionale. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà procedere d'ufficio alla revoca del titolo concessorio ed alla contestuale rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo addebito, a carico dell'esercente, delle relative spese e di quant'altro occorresse per ripristinare l'area nella piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, previsti dalle normative vigenti.

L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri similari ai precedenti per forma, materiali e colori può essere effettuata dandone preventiva e semplice comunicazione al competente Ufficio Tecnico Comunale. Tale comunicazione non costituisce richiesta di nuova autorizzazione.

Alla chiusura serale dei locali e in occasione della chiusura per ferie e festività, gli arredi/allestimenti/accessori dovranno essere ritirati all'interno della struttura se di tipo chiuso o in luogo privato e custoditi in maniera tale che ne sia impedito l'uso, l'accesso, il furto e gli atti vandalici. Ogni eventuale perdita e/o danno agli arredi/allestimenti/accessori dovuta al loro abbandono, anche temporaneo, resta a totale carico dell'esercente.

Articolo 12

Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'istallazione di dehors

Per motivi d'interesse pubblico le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico con dehors sono revocate dall'Amministrazione Comunale con provvedimento motivato, da comunicare al concessionario con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di motivata urgenza, la comunicazione all'interessato può avvenire con 5 giorni di preavviso. L'interesse pubblico è anche ravvisato in progetti di riqualificazione dello spazio pubblico, approvati secondo le procedure previste dalla legge. Della predisposizione del progetto e della previsione della sua approvazione sarà notificata apposita comunicazione al gestore/proprietario dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande. La revoca della concessione dovrà avvenire entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo di interesse pubblico da parte della Amministrazione Comunale.

La concessione per l'occupazione di suolo pubblico viene sospesa, con l'obbligo di rimozione delle strutture che compongono il *dehors*, ogni qualvolta nello spazio concesso si debbano eseguire:

- opere d'interesse pubblico o per la manutenzione delle proprietà comunali;

- interventi per la mobilità;
- interventi da parte di Enti erogatori/gestori di servizi e sottoservizi di pubblica utilità non realizzabili con soluzioni alternative.

In tali casi l'Amministrazione Comunale comunica la sospensione temporanea della concessione con un preavviso di 15 giorni dall'inizio dei lavori ovvero il giorno antecedente nei casi di comprovata e contingente urgenza (interventi di messa in sicurezza a tutela dell'incolumità pubblica e privata, ...).

In caso di sospensione, il titolare è esentato dal pagamento del canone corrispondente ai giorni di sospensione.

Nel caso di revoca o di sospensione, per la quale non sia più possibile ripristinare il *dehors* rimosso o nel caso l'Amministrazione Comunale non riscontri più il contesto idoneo per la sua ricostituzione, il concessionario può presentare istanza di rimborso, senza interessi, della tassa anticipatamente pagata.

La concessione per occupazione di suolo pubblico con *dehors* e strutture similari può essere dichiarata decaduta qualora:

- l'area occupata non corrisponda, nelle dimensioni e nel perimetro, alla concessione rilasciata;
- siano riscontrate violazioni alle condizioni previste nell'atto di concessione;
- il concessionario non esegua regolarmente il versamento del canone, nel rispetto dei termini stabiliti dalla concessione;
- gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente, costituendo pericolo per l'incolumità di persone e/o cose;
- l'assenza della regolare manutenzione provochi, singolarmente o congiuntamente, le seguenti conseguenze:
 - danno al decoro urbano;
 - pericolo per persone e/o cose;
 - condizioni di inefficienza, inestetismi, disfunzionalità, rumori insoliti e molesti degli impianti ...;
- le attività svolte nel *dehors* o struttura simile costituiscano causa di:
 - disturbo alla quiete pubblica;
 - compromissione della sicurezza urbana, accertata dalle autorità competenti e previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
- cessi l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per rinuncia da parte del titolare oppure, in caso di provvedimento di decadenza/revoca dell'autorizzazione amministrativa, rilasciata dall'ufficio competente, per esercitare l'attività;
- vi sia inottemperanza alle norme del presente Regolamento ed alla legislazione vigente in materia.

Qualora vengano riscontrate violazioni, l'Amministrazione procede alla contestazione formale con notifica all'interessato, ordinando l'adeguamento alle prescrizioni della concessione e alle norme di legge entro un termine assegnato. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione dichiara la decadenza della concessione e ordina al concessionario la rimozione di tutte le

attrezzature con il ripristino integrale dell'area a propria cura e spese e, in caso d'inadempimento, l'Amministrazione Comunale provvederà all'escussione delle garanzie fidejussorie previste al successivo art. 16.

Articolo 13

Danni arrecati al suolo pubblico o alle proprietà private

Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico deve essere risarcito dal concessionario dell'occupazione, previa quantificazione economica del danno da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale competente.

Qualora a seguito dell'installazione delle strutture, vengano cagionati danni alla sede stradale, alle alberature, al patrimonio verde o altro, di proprietà pubblica, gli stessi devono essere ripristinati e/o sostituiti secondo le modalità e le tempistiche stabilite dai competenti Uffici Tecnici Comunali.

Articolo 14

Canone Unico Patrimoniale

I de hors su suolo pubblico, sia permanenti che temporanei, sono soggetti al pagamento di un canone concessorio annuo, stabilito dai Titoli II e III del "Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 23 febbraio 2021, sue successive modifiche e integrazioni.

Articolo 15

Sanzioni

Chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico è soggetto alle sanzioni previste dalla vigente normativa e dai regolamenti comunali in materia.

I titolari di concessione per occupazione di suolo pubblico che non ottemperano alle relative prescrizioni sono soggetti alle sanzioni previste dalla vigente normativa e dai regolamenti comunali in materia.

L'omesso, ritardato o parziale pagamento del canone concessorio, entro i termini prescritti, determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali in materia.

L'inosservanza e la violazione del presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria disposta dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 ("T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali").

L'autore della violazione di cui al precedente comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria di obbligo a rimuovere quanto difforme alle regole del presente Regolamento. La rimozione viene realizzata dall'autore della violazione a propria cura e spese, entro il termine appositamente assegnato.

In ogni caso sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia edilizia (D.P.R.6 giugno 2001, n. 380) e di tutela dei Beni Culturali e Paesaggistici (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

Le sanzioni s'intendono applicate per ogni singola concessione per occupazione del suolo pubblico.

Articolo 16

Garanzie previste per la concessione per occupazione di suolo pubblico

All'atto della richiesta, che deve specificare la durata dell'installazione su suolo pubblico, l'esercente garantisce l'assunzione di tutti gli impegni previsti nel presente regolamento compresa la rimozione del manufatto.

Il richiedente costituisce una garanzia, sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative iscritte IVASS, ad albi ed elenchi di banche e altri intermediari, che rispondano ai requisiti di solvibilità, stabilita in via forfettaria in €. 2.500,00, a tutela del corretto adempimento degli obblighi assunti. Tale obbligo è indicato nella convenzione pubblico/privata integrante ed essenziale della concessione per occupazione di suolo pubblico.

Essa dovrà avere durata minima uguale al periodo autorizzato ed essere presentata all'Ufficio S.U.A.P. prima del rilascio del titolo autorizzativo.

La fidejussione, citata al precedente comma 2 deve essere stipulata a favore del Comune di Rovellasca, recante la dicitura *"Garanzia del rispetto degli obblighi assunti e dell'osservanza del Regolamento Comunale specifico, del corretto uso del bene e del rispetto delle condizioni dettate in concessione per l'occupazione di suolo pubblico"* con validità fino alla scadenza del periodo di occupazione e dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti clausole:

- Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (*art. 1944, 2° comma Codice Civile*).
- Produzione di effetti nei confronti dell'Ente, anche in caso di omesso pagamento dei premi assicurativi da parte del debitore principale.
- Svincolo della fidejussione previo espresso assenso da parte dell'Ente, alla scadenza o incassata la somma per la quale è prevista la garanzia.
- L'Ente garantito è esonerato dall'osservanza del termine di cui all'art. 1957, 1° comma, del Codice Civile per espressa rinuncia preventiva del fideiussore.
- L'impresa bancaria o assicurativa di riferimento, iscritta IVASS ad albi ed elenchi di banche e altri intermediari, onorerà i suoi obblighi a semplice richiesta dell'Ente ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Durante il periodo della concessione il titolare risponde di tutti gli atti e i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri soggetti presenti sull'area concessa a vario titolo, per le mansioni assunte e per la sicurezza, inoltre si obbliga a tenere il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti per effetto della concessione anche nei confronti di terzi.

A tal fine il concessionario dovrà essere munito:

- polizza di assicurazione civile verso terzi (RCT/O Responsabilità Civile verso Terzi) a copertura dei rischi attinenti a danni a persone e cose (anche per le strutture poste su suolo privato).

Lo svincolo della polizza fidejussoria viene autorizzato dall'ufficio competente, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dello stato dei luoghi originario, entro un massimo di trenta giorni successivi alla notifica/ricezione della richiesta.

Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini di cui sopra, si procederà con diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla notifica/ricezione dell'atto decorsi i quali viene escussa la fideiussione si provvede d'imperio alla rimozione.

Articolo 17

Entrata in vigore e abrogazione di norme

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione e sostituisce ogni analogo documento.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dalla sua data di entrata in vigore.

Dalla medesima data sono abrogate norme e regolamenti comunali incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.

Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni comunali incompatibili con il presente dispositivo.